

**Consultazione pubblica - Bozza di T.U. "Versamenti e riscossione" art. 21, c. 1, legge delega 111/2023**

---

**Da presidente** <presidente@aipsdt.it>

**A consultazione.testounicoversamenti.riscossione@agenziaentrate.it**  
<consultazione.testounicoversamenti.riscossione@agenziaentrate.it>

**Data** mercoledì 8 maggio 2024 - 14:16

---

La AIPSDT – Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario, in spirito di collaborazione, sottopone a codesta Agenzia delle Entrate le osservazioni provenienti dal mondo dell'Università con riguardo alla bozza di T.U. "Versamenti e riscossione".

Si rinvia al testo sotto riportato

Cordiali saluti .

Prof. Maurizio Logozzo

Presidente A.I.P.S.D.T. - Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario

Ordinario di Diritto Tributario

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Roma

**A.I.P.S.D.T.**

**Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario**

**Oggetto: Consultazione pubblica del 13 marzo 2024 riguardante le proposte di Testi unici che riordinano le disposizioni tributarie; bozza di Testo Unico “Versamenti e riscossione”, di cui all’art. 21, comma 1, legge delega 111 del 9 agosto 2023 – osservazioni della Commissione “Riscossione e rimborsi” dell’Associazione dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario (A.I.P.S.D.T.).**

Il Presidente dell’Associazione Italiana dei professori e degli Studiosi di Diritto Tributario – AIPSDT, prof. Maurizio Logozzo (ordinario di Diritto Tributario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), unitamente alla Commissione “Riscossione e rimborsi” dell’Associazione, facendo seguito all’avvio della consultazione pubblica relativa alla bozza di T.U. “Versamenti e riscossione”, ha ritenuto di assicurare a codesta Agenzia delle Entrate il supporto delle riflessioni che provengono dal mondo dell’Università con riguardo ad un tema particolarmente complesso.

La Commissione di cui sopra, è coordinata dai proff. *Maria Cecilia Fregni* (ordinaria di diritto tributario nell’Università di Modena e Reggio) e *Antonio Guidara* (ordinario di diritto tributario nell’Università degli studi di Catania) e composta anche dai proff. *Giulia Boletto* (associata di diritto tributario nell’Università di Pisa), *Filippo Cicognani* (associato di diritto tributario nell’Università “Alma mater” di Bologna), *Giovanni Girelli* (ordinario di diritto tributario nell’Università di Roma Tre), *Giuseppe Ingrao* (ordinario di diritto tributario nell’Università di Messina), *Michele Mauro* (associato di diritto tributario nell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro), *Daniela Mazzagrecò* (associata di diritto tributario nell’Università di Palermo).

Premesso che:

- con comunicato stampa del 13 marzo l’Agenzia delle Entrate ha avviato le consultazioni fino al successivo 13 maggio sulle proposte di Testi unici in applicazione dell’art.21 della legge delega 111 del 9 agosto 2023, invitando anche gli accademici, ma anche professionisti e contribuenti, a fare osservazioni e/o proposte all’Agenzia;

- la scrivente Commissione di professori dell’AIPSDT ha esaminato la bozza di TU “Versamenti e riscossione”, d’ora in poi TU, la quale è stata redatta insieme alle altre bozze

di testi unici in applicazione dell'art.21, comma 1, della legge delega 111 del 9 agosto 2023, per il quale:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;

c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali»;

- la bozza licenziata non tiene conto dello schema di decreto legislativo emanato in applicazione dell'art.18 della legge delega, approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 marzo 2024, che ha riformato l'attività di riscossione.

Considerato che:

- la bozza di TU procede ad un coordinamento solo formale, omettendo quel coordinamento anche sostanziale che pure è richiesto dalla legge delega («coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti»);

- la bozza di TU in esame, non tenendo conto dello schema di decreto legislativo licenziato dal governo lo scorso 11 marzo, dovrà essere rivista alla luce delle predette sopravvenienze legislative (ma anche delle altre sopravvenienze in divenire della riforma fiscale);

- per tali ragioni, l'apporto di questa Commissione dell'AIPSDT non può che risultare ad oggi marginale, poco proficuo, non certo in linea con quello che ci si aspetterebbe da professori universitari.

- ciò nonostante, si procede comunque ad alcune osservazioni, esemplificative, circa mancanze, difetti di coordinamento, mancate abrogazioni, profili formali *et similia*, che sono di maggiore evidenza; e lo si fa avendo presente la richiamata previsione dell'art.21, comma 1, della legge delega, con l'auspicio che esse possano servire *medio tempore* a migliorare le bozze di testi unici, ma anche con la consapevolezza che un confronto con i professori può risultare proficuo in un secondo momento e a seguito di un maggiore/effettivo coinvolgimento.

\*\*\*\*\*

Rassegna le osservazioni che seguono:

**A)** La bozza di TU è **manchevole della disciplina della riscossione degli enti locali**, cui invece la delega 111/2023 vuole che si presti pure attenzione.

In particolare, rilevano le previsioni della delega di cui agli articoli:

- 14, comma 1, laddove si prevede: «*Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province: ... f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti: ... 2) revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di*

*cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate; ...»;*

- 18, comma 1, laddove si chiede al legislatore delegato di «*incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli ...*»
- 18, comma 4, laddove dopo aver delineato principi e criteri direttivi della riforma della riscossione, si prevede: «*I principi e criteri direttivi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali*».

Ne consegue che risulta disattesa la previsione di cui all'art.21, comma 1, lett. a), ove si esige una: «*puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore*».

**B)** Non meno evidenti sono **diverse mancanze per così dire formali**, che incidono in negativo su quell'esigenza di «*aggiornamento dei testi unici di settore in vigore*» e «*coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti*», di cui all'art.21, comma 1, lettere a e b, della delega.

- Nell'articolo **119 TU** non è stato riportato l'art. 58, comma 4, D. lgs. n. 346/1990 che prevede che il rimborso dell'imposta sulle donazioni spetta anche nei casi di cui all'art. 42, comma 1, lettere b), d) e g) dello stesso decreto relativi all'imposta sulle successioni.

L'art. 119 deve essere strutturato in modo da essere applicabile ad entrambe le imposte senza alterarne la disciplina dei presupposti di rimborso.

- È ben vero che il TU in premessa afferma che «... non trova collocazione in tale contesto la normativa in materia di avviso di accertamento c.d. esecutivo ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L'esecutività dell'atto impositivo rappresenta invero una qualità intrinseca dell'atto stesso da cui l'idoneità all'utilizzo ai fini della riscossione forzosa in luogo dell'iscrizione a ruolo. Si è pertanto ritenuto opportuno che la relativa disciplina confluisse integralmente nel testo unico adempimenti e accertamento ...». Tuttavia sarebbe stato necessario procedere agli opportuni coordinamenti già delle disposizioni vigenti (specie in vista della estensione degli accertamenti esecutivi, voluta dalla legge delega e in buona parte realizzata dallo schema di decreto legislativo sulla riscossione). Ma in ciò è il TU è carente.

Rileva in particolare la previsione dell'art.29, comma 1, DL 78/2010, laddove prevede: alla lett. e), che «*l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo*»;e alla lett. g), che «*ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a)*», cioè all'avviso di accertamento con efficacia esecutiva.

Ne consegue che il nuovo **art.159 TU** (ex art.50 d.p.r. n.602/1973) avrebbe potuto essere così formulato: “l'Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, ovvero quando sono inutilmente decorsi i termini indicati nell'art.29, comma 1, lett. b) del d. l. n.78/2010, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo ...”.

Analogamente andrebbero inserite: 1) nel testo del nuovo **art.158** (ex 49 d.p.r.602/1973), dopo la parola “ruolo”, le parole “e dell'avviso di accertamento, che

costituiscono titolo esecutivo”; 2) nel testo del nuovo art.202, comma 1, (ex art.88 d.p.r.602/1973), dopo la parola “ruolo”, le parole “o pretese con l’avviso di accertamento esecutivo”.

Sempre nel testo del nuovo **art.202, comma 2**, correlativamente, prima delle parole “agente della riscossione” andrebbe eliminata la “o”; dopo la parola “riscossione”, andrebbe inserita “o dell’amministrazione finanziaria”.

Anche nel **comma 3** andrebbe adattato il testo aggiungendo, dopo le parole “dell’agente della riscossione”, “o dell’amministrazione finanziaria”; come nel **comma 4**, dopo le parole “all’agente della riscossione”, andrebbe aggiunto “o all’amministrazione finanziaria”; nel secondo periodo, dopo le parole “agente della riscossione”, andrebbe aggiunto “o l’amministrazione finanziaria”.

- Il **Titolo VII TU**, dedicati ai “Rimborsi”, non contiene numerose disposizioni sul rimborso delle seguenti imposte, la maggior parte delle quali espressamente previste dalle leggi vigenti. In questa prospettiva si segnala:

- Manca una disposizione sui rimborsi Irap (non espressamente prevista dalla legge vigente). Peraltro, la proposta di TU “*Versamenti e riscossione*” non include gli articoli 30 e 31, D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 relativi ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto della produzione.

- Non è stata inserita una disposizione equivalente al vigente articolo 17, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 contenente la disciplina dell’imposta ipotecaria ed all’imposta catastale corrisposte agli uffici dell’agenzia delle entrate come disciplinato dal Titolo V della proposta di TU “*Versamenti e riscossione*”. Tale mancanza riflette disorganicità rispetto al Titolo V della proposta di TU, che racchiude la disciplina dei versamenti del tributo in esame.

- Non è stata inserita una disposizione equivalente al vigente articolo 37, commi 3, 4 e 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 contenente la disciplina dell’imposta di bollo. Peraltro, la proposta di TU “*Versamenti e riscossione*” non include gli articoli 14 ss. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 relativi ai versamenti dell’imposta di bollo.

- Non è stata inserita una disposizione equivalente al vigente articolo 14, D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 contenente la disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi (accise). Peraltro, la proposta di TU “*Versamenti e riscossione*” non include le disposizioni vigenti relative al versamento delle accise.

- Non è stata inserita una disposizione equivalente al vigente articolo 91, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Peraltro, la proposta di TU “*Versamenti e riscossione*” non include le disposizioni vigenti relative al versamento delle imposte doganali.

- Nella proposta di TU “*Versamenti e riscossione*” non sono state inserite le vigenti disposizioni sul rimborso dei tributi locali previste dalle leggi statali (ad es. articolo, 1, commi 164, 165 e 167, legge 27 dicembre 2006, n. 296). Peraltro, la proposta di TU “*Versamenti e riscossione*” non include le disposizioni vigenti relative al versamento dei tributi locali contenute nelle leggi statali.

C) Sempre quanto a mancanze, si osserva che tra le note del redattore inserite in calce all’art.157 TU (ex 48 bis DPR 602/1973), si legge che «in ottica compilativa» si ritiene opportuno non inserire nel testo del citato nuovo art.157 l’art.1, comma 4 bis del d.l. n.16/2012 perché si tratterebbe di una «disposizione che attiene in generale all’esecuzione dei pagamenti della P.A.».

Non sembra una soluzione condivisibile. La norma, infatti, è il necessario completamento della disciplina recata dal comma 1 del richiamato nuovo art.157, il quale prevede appunto, senza formulare alcuna precisazione, che se il beneficiario del pagamento che le P.A. sono in procinto di eseguire «è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ...», tali amministrazioni pubbliche «non procedono al pagamento».

L'art.1, comma 4 bis, del d.l. n.16/2012, precisa opportunamente che «*in presenza della segnalazione di cui all'art.48 bis (...) il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che (...) eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti*». **Questa norma dunque dovrebbe opportunamente chiudere il nuovo art.157 TU.**

**D) Il pagamento dei tributi mediante cessione dei beni culturali** è regolato dall'art.95 TU (già art.39 D.lgs. 346/1990) per l'imposta di successione, dall'art.138 TU (già art.28 bis DPR 602/1973) per le imposte sui redditi e dall'art.245 TU per le entrate tributarie dello Stato (quest'ultimo estende la disciplina dell'art.138, già art.28 bis DPR 602/1973, alle entrate tributarie dello Stato).

Allora è evidente che **delle predette disposizioni occorre procedere ad una sintesi**, ferme restandone le specificità, in ossequio all'esigenza di «*coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti*», di cui all'art.21, comma 1, lett.b, della legge delega.

**E)** L'art. 134, comma 5, TU recita «*La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo e, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella*».

Tuttavia, per il combinato disposto dell'art. 7, comma 2, Statuto dei diritti del contribuente e art. 7-quater, Statuto dei diritti del contribuente, non si è (più) in presenza di un vizio di nullità, ma di una mera irregolarità (non vi è neppure annullabilità).

Si riportano a seguire gli articoli rilevanti:

- art. 7 (Chiarezza e motivazione degli atti), c.2: «*Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:*

*l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;*

*l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;*

*le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili*».

- art. 7-quater (Irregolarità degli atti dell'Amministrazione finanziaria): «*La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità*».

Ne consegue che: **va rimosso l'inciso «a pena di nullità»**, di cui sopra, risultando sennò violata la previsione di cui all'art.21, comma 1, laddove si esige «*puntuale individuazione delle norme vigenti ... mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore ... coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti ... abrogazione espressa delle disposizioni ... non più attuali*».

**F)** Gli artt.182, 183, 222 TU, riproduttivi rispettivamente degli artt.72 e 72 bis DPR 602/1973 e dell'art.41 D.lgs. n. 112 del 1999, si riferiscono all'art.543, comma 2, cod. proc. civ. e segnatamente al comma 2, n.4, di quest'ultimo. Essi richiamano la citazione prevista dal suddetto comma 2, n.4, che all'epoca di redazione dei testi normativi in esame prevedeva «*la citazione del terzo e del debitore a comparire ...*», mentre a far data dalle modifiche recate nel 2014 (dal DL 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) il suddetto numero 4 menziona «*la citazione del debitore a comparire ... con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione ...*».

Ne consegue che **gli artt.182, 183, 222 citt. TU devono tener conto della nuova lettera all'art.543, comma 2, cod. proc. civ.** e, pertanto, menzionare anche l'invito, ossia riferirsi «*alla citazione e all'invito di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4*» (con gli opportuni adattamenti sintattici richiesti dai periodi interessati).

Ciò a maggior ragione vale per l'art.182, comma 2, TU (riproduttivo dell'art.72 DPR 602/1973), ove si dice «*Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile*». Il testo dovrebbe correttamente riferirsi all'invito del terzo intimato e alla citazione del debitore.

Si aggiunge, sul piano formale, che l'art.182, comma 1, TU richiama la «*citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile*», mentre deve più correttamente aggiungere il riferimento al secondo comma dell'art.543 cod. proc. civ., ossia richiamare la «*citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543, secondo comma, del codice di procedura civile*», come del resto fanno gli artt.183 e 222 TU citt.

Le modifiche richieste sono funzionali a «*aggiornamento dei testi unici di settore in vigore ... coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti ... abrogazione espressa delle disposizioni ... non più attuali*», richieste dall'art.21, comma 1, della delega.

**G)** Le previsioni del titolo XI “*Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo*” (di riproposizione delle previsioni di cui al D.lgs. 26 febbraio 1999, n.46) che riguardano entrate tributarie andrebbero **integrate/inserite nelle disposizioni dei titoli precedenti** relative appunto alle diverse entrate tributarie, lasciando il più possibile al titolo IX la disciplina delle entrate non tributarie. Il che consentirebbe una lettura migliore delle previsioni normative («*per settori omogenei*», come richiesto dalla delega) e di superare alcuni difetti di coordinamento, quali: il pleonasma di cui all'art.240 TU «*anche diverse dalle imposte sui redditi*»; o la previsione dell'art.252, comma 3, TU da ritenersi implicitamente abrogata (come già quella dell'art.26, comma 2, D.lgs.46/1999, in conseguenza della disciplina dell'art.19, comma 4, DPR 602/1973 ove si dice: «*Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ...*»).

Ne consegue che, anche qui, risulta disattesa la previsione di cui all'art.21, comma 1, lett. b), ove si esige un: «*coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica*».

**H)** Si procede, ancora, a varie sempre esemplificative osservazioni per lo più formali, ma per questo non meno importanti, vista l'esigenza di «*coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti*», più volte ribadita:

- La **rubrica del Titolo I** TU non sembra appropriata (i versamenti a cui è chiamato il contribuente non sono spontanei ma in adempimento di un obbligo di legge) e potrebbe essere riformulata così: “Disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione”. Conseguentemente anche la **rubrica del Capo II** andrebbe meglio specificata: “Modalità di versamento unitario e compensazione” (in modo anche da rendere intellegibile l'impostazione del legislatore secondo cui le ipotesi di versamento e compensazione a disposizione del contribuente sono solo quelle ivi previste).
- L'**art. 3 TU** (ex articolo 17 D.Lgs. n. 241 del 1997; articolo 1, comma 98, legge n. 213 del 2023; articolo 34, comma 1, legge n. 388 del 2000; articolo 1, legge n.234 del 2021; articolo 2-quater, D.L. n. 11 del 2023) andrebbe rivisto per come si osserva:

al **comma 2**, la frase “Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato” è del tutto ridondante e va eliminata. Infatti le disposizioni successive indicano i criteri di accertamento e sanzionatori in materia di utilizzo in compensazione di crediti illegittimi;

- al **comma 5**, il disposto di cui alla lett. a) va coordinato con quello di cui alla lett. d). Infatti la lett. a) già dispone in generale che versamento unitario e compensazione si applicano alle addizionali alle imposte sui redditi mentre la lett. d) specifica inutilmente l'applicazione del versamento unitario e della compensazione all'addizionale regionale all'imposta sulle persone fisiche. Comunque, se si volesse mantenere tale specificazione, allora l'articolo dovrebbe esplicitare anche il riferimento all'applicazione alle addizionali comunali;

- al **comma 11**, la frase “A decorrere dal 1° gennaio 2022” va eliminata in quanto il Testo Unico entra ovviamente in vigore dopo quella data e le compensazioni opposte dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore del Testo Unico sono già disciplinate dalla normativa oggi vigente;
- il **comma 12** è da cancellare in quanto trattasi della trasposizione della norma di interpretazione autentica introdotta per chiarire che la compensazione “orizzontale” è applicabile anche per debiti e crediti relativi enti impositori diversi (la questione era stata sollevata dall’INPS). Non sembra, infatti, utile riproporre nel Testo Unico una norma interpretativa che ha già svolto la sua funzione.
- nell’**art.5 TU** (ex articolo 2, comma 10-bis, Legge n. 203 del 2005; articolo 11, comma 2, D.L. 66 del 2014; articolo 37, commi 49, 49-bis, 49-ter e 49-quater D.L. n. 223 del 2006; articolo 1, comma 574, legge n. 147 del 2013), dedicato a “Modalità”:

la **rubrica** andrebbe scritta meglio:

al **comma 2**, la frase iniziale “Fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia,” va eliminata in quanto ridondante;

quanto al **comma 6**: nel primo periodo vengono richiamati i controlli di cui al comma 1 ma tale comma non si occupa di controlli. Probabilmente l’estensore si riferiva al precedente comma 5. Inoltre la disciplina contenuta nel presente comma 6 va coordinata con la disciplina contenuta nel successivo comma 7 e, comunque, con quello che sarà disposto dalla versione definitiva del Testo Unico sanzioni tributarie amministrative e penali.

- Quanto all’**art. 6 TU** (ex articolo 31 D.L. 78 del 2010) dedicato a “Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”: la disciplina ivi indicata va coordinata con quanto previsto dall’art. 1, comma 94, lett. b), della L. n. 213 del 2023 (preclusione alla compensazione per contribuenti che siano debitori di imposte erariali riscuotibili dall’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad Euro 100.000) e citata dall’estensore in colore rosso alla fine della disciplina oggi vigente e corrispondente a quella dell’art. 5 del presente Testo Unico.
- nell’**art. 9, comma 3, TU**, manca il punto dopo “articolo 3”. Inoltre tale disposizione non appare coordinata con la precedente previsione contenuta nell’art. 5, comma 2, secondo cui qualora il contribuente presenti la delega a saldo zero in quanto ha completamente compensato il debito, costui non deve presentare la delega all’intermediario ma esclusivamente servirsi dei sistemi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate.
- nell’**art. 12 TU** (ex articolo 21 D.Lgs. n. 241 del 1997), dedicato a “Adempimenti degli intermediari”:  
al **comma 1**, il termine del primo periodo “ad essa” va sostituito con “ad essi”;  
al **comma 3, lett. b)**, si fa riferimento a “le banche” mentre nello stesso articolo precedentemente si fa riferimento sempre a “gli intermediari”.
- nell’**art. 13, comma 3, TU** la struttura di gestione ivi indicata è attiva da anni, quindi il comma 3 è da abrogare ed è conseguente anche da riformulare il comma 1 che cita tale struttura di gestione.
- nell’**art. 15 TU** (ex articolo 1, comma 778, legge n. 208 del 2015), dedicato a “Compensazione di crediti per spese, diritti e onorari di avvocato”, l’inizio della norma si riferisce a periodi d’imposta superati. La disposizione va riformulata facendo riferimento al solo limite dei 40 milioni di euro oggi vigente.
- nell’**art. 16 TU** (ex articolo 28-quinquies d.P.R. n. 602 del 1973), dedicato a “Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria edeflativi del contenzioso tributario”:

al **comma 1**, l'intera disciplina dell'utilizzo in compensazione dei crediti extra-fiscali andrebbe riscritta e bene coordinata (anche con il precedente articolo 15) ed estesa dal punto di vista soggettivo pure a coloro che risultino creditori della pubblica amministrazione per ragioni diverse da somministrazioni, forniture ed appalti – si pensi ai casi di risarcimento del danno – . Inoltre le ipotesi compensabili non andrebbero limitate alle somme dovute a seguito del perfezionamento degli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso in quanto tale limitazione appare irragionevole;

il **comma 2** va eliminato in quanto compie un inutile riferimento a decreto già da tempo in vigore.

- il **comma 2 dell'art. 18 TU**, va abrogato in quanto regola un possibile differimento del termine iniziale di efficacia previsto dal precedente comma 1 mentre il detto comma 1 trasposto nel Testo Unico non esplicita più tale termine in quanto la disposizione è da tempo pienamente efficace.
- nel **comma 3 dell'art. 19 TU** la frase “A decorrere dal 1° gennaio 2004” va cancellata perché non più temporalmente pertinente.
- quanto al **Titolo III** del TU, si ritiene che esso non contenga solo disposizioni in materia di versamenti e riscossione dell'Iva, ma anche numerose disposizioni relative alla liquidazione delle somme da versare che, nella struttura del d.P.R. n. 633 del 1972 e delle leggi integrative, risultavano accorpate in coerenza sistematica (ad es. art.1, del d.P.R. n. 100 del 1998 riportato nell'art. 79 comma 1, lett. a) della proposta di TU “Versamenti e riscossione”). La scelta potrebbe rendere disorganica la ripartizione della disciplina dell'Iva fra il TU IVA e il TU “Versamenti e riscossione”.
- all'**art.82TU** (ex art. 56 d.P.R. n. 131 del 1986), dedicato alla “Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio” apportare le seguenti modifiche:
  - comma 1:** alla lettera b), dopo le parole “*corte di giustizia tributaria di secondo grado*” eliminare le parole “*e della corte d'appello*”;
  - comma 2:** dopo le parole “*con gli interessi*” eliminare le parole “*di mora*”;
  - comma 3:** sostituire le parole “*Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora*” con le parole “*Per la riscossione coattiva delle imposte, degli interessi e delle sanzioni amministrative*”.
- all'**art. 84 TU** (ex art. 58 d.P.R. n. 131 del 1986), dedicato alla “Surrogazione dell'Amministrazione”, al **comma 1** sostituire le parole “, ingiunzione di pagamento” con le parole “l'emissione di decreto ingiuntivo” (oppure semplicemente eliminare la virgola dopo “Ufficio”).
- all'**art. 85 TU** (ex art. 59 d.P.R. n. 131 del 1986) dedicato alla “Registrazione a debito”al **comma 1, alla lettera c)** prima delle parole “*liquidazione giudiziale*” inserire le parole “*procedura di*”.
- il **comma 1 dell'art. 90 TU** (ex art. 15 D. Lgs. n. 347 del 1990), dedicato a “Esecuzione di formalità e di vulture senza previo pagamento dell'imposta” non è strettamente norma sui versamenti, ma norma sostanziale di deroga con la ratio di sottrarre i soggetti obbligati a richiedere le formalità all'eventualità di un infruttuoso esercizio del diritto alla restituzione degli importi versati nei confronti di coloro sui quali grava effettivamente l'onere del tributo.
- all'**art.91 TU** (ex art. 16 D. Lgs. n. 347 del 1990) dedicato a “Formalità e vulture da eseguirsi a debito” apportare le seguenti modifiche:
  - comma 1:** alla lettera e) sostituire le parole “*fallimento e ad altre procedure concorsuali*” con le parole “*liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa*”.
  - comma 3:** sostituire le parole “*l'Ufficio provinciale-territorio*” con le parole “*l'Ufficio provinciale-territorio dell'Agenzia delle entrate*”.
- alla **rubrica del TITOLO VI** “Riscossione dell'imposta sulle successioni” dopo la parola “successioni” aggiungere la parola “e donazioni”.



- all'**art.96 TU**(ex art. 40 D. Lgs. n. 346 del 1990), dedicato alla “Riscossione in pendenza di giudizio”, al comma 4:eliminare le parole “*o della corte d'appello*”.
- quanto al **TITOLO VII TU**, dedicato ai “Rimborsi”:

nelle disposizioni riferite agli uffici dell'agenzia delle entrate di cui all'art. 62, D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, si suggerisce di identificarlo sempre scrivendo “*ufficio dell'agenzia delle entrate*” invece che semplicemente “*Ufficio*” come scritto in numerose disposizioni della proposta di TU “*Versamenti e riscossione*”;

con riguardo agli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate, si rileva la differenza di trattamento fra il tasso dell'1 per cento previsto dagli artt. 106, comma 1 (imposte sui redditi), e 119, comma 4 (imposta sulle successioni) rispetto al tasso del 2 per cento previsto dall'art. 112 comma 1 (imposta sul valore aggiunto) della proposta di TU “*Versamenti e riscossione*”.

- nell'**art.98 TU** (ex art. 37 d.P.R. n. 602 del 1973), dedicato al “Rimborso di ritenute dirette” quanto al **comma 1** si osserva che: la mera sostituzione dell'ufficio dell'agenzia delle entrate nel testo proposto rispetto al riferimento all'intendente di finanza della provincia contenuto nel testo vigente, non pare adeguatamente meditata e presenta riflessi non solo formali innovativi rispetto alla disciplina vigente; le competenze dell'intendente di finanza sono state assorbite nelle competenze delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate; la disposizione originaria prevedeva un ricorso amministrativo all'intendente di finanza come condizione del ricorso giurisdizionale. Ora non vi è più il filtro rappresentato dal ricorso amministrativo; la ritenuta diretta è applicata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e non dall'Agenzia delle Entrate; disporre che la richiesta di rimborso sia presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede che quest'ultimo verifichi con l'amministrazione statale che ha applicato erroneamente la ritenuta diretta. Se tale verifica non fosse rapida ed efficiente, si rischia di sovraccaricare le corti di giustizia tributarie di ricorsi poco rilevanti aventi ad oggetto rimborsi di ritenute dirette solo perché non eseguiti in via amministrativa nel termine previsto dalla legge.

Quanto **comma 2**: si suggerisce di sostituire le parole “*la decisione dell'Ufficio*” con le parole “*la risposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate*”.

- nell'**art. 99 TU** (ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973), dedicato al “Rimborso di versamenti diretti” la mera sostituzione dell’“Ufficio” dell'Agenzia delle Entrate “all'intendente di finanza della provincia” non pare adeguatamente meditata e presenta riflessi non solo formali innovativi rispetto alla disciplina vigente.
- nell'**art.100 TU**(ex art. 41 d.P.R. n. 602 del 1973), dedicato al “Rimborso d'ufficio”, quanto al **comma 1** si osserva:oltre che alle iscrizioni a ruolo,la fattispecie può oggi riferirsi anche ad errori materiali o duplicazioni nelle comunicazioni di presa in carico e nelle intimazioni di pagamento derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi previsti dall'art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

quanto al **comma 3**: si suggerisce di eliminare le parole “*entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta*”.

- all'**art. 101 TU** (ex art. 30 D. Lgs. n. 241 del 1997), dedicato a “Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio”:

al **comma 1**:

si suggerisce di aggiungere dopo la parola “divorzio” le parole “o di scioglimento degli effetti legali delle unioni civili”;

si suggerisce di aggiungere

b.1.) dopo la parola “coniuge” le parole “o parte di un'unione civile”.

b.2.) dopo le parole “il coniuge” le parole “o la parte di un'unione civile”.

c) si suggerisce di sostituire le parole “all’ufficio dell’amministrazione finanziaria al quale è stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti” con le parole “all’ufficio dell’agenzia delle entrate al quale è stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio o dello scioglimento degli effetti dell’unione civile sopravvenuti”.

- all’**art.103 TU** (ex art. 42-*bis* d.P.R. n. 602 del 1973), dedicato a “Esecuzione del rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata”

**al comma 3** dopo le parole “*liste formate dagli uffici,*” aggiungere la parola “*predispone*”

**ai commi 3 e 4:**

si suggerisce di indicare il soggetto giuridico titolare dell’“*applicazione per la gestione automatizzata dei rimborsi*” e di sostituire “*direttore del centro informativo*” con le parole “*direttore della competente struttura centrale dell’agenzia delle entrate*” (non si tratta di una mera valenza lessicale).

- quanto all’**art.104 TU**(ex art. 37 e art. 78, commi da 27 a 38, legge n. 413 del 1991; art. 1 commi 4-bis e 4-ter, D.L. n. 50 del 2017), dedicato a “Esecuzione del rimborso in conto fiscale”:

**al comma 1:** si suggerisce di sostituire le parole “*E’ istituito il conto fiscale, la cui utilizzazione è obbligatoria*” con le parole “*L’utilizzazione del conto fiscale istituito dall’art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è obbligatoria*”.

**quanto al comma 2:** rispetto all’entrata in vigore della norma istitutiva, oggi la disciplina del conto fiscale si applica anche alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive ed all’imposta regionale sul valore aggiunto della produzione (Irap).

**quanto al comma 6:** il comma 36 dell’art. 78 della legge n. 413/1991 può essere soppresso perché l’abrogazione espressa del comma 3-*bis* dell’art 4 D.L. 2 marzo 1989 introdotto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154 può considerarsi sostanzialmente sostituita con analogo effetto dall’abrogazione tacita da parte dell’art. 22, comma 2, d.P.R. 26 dicembre 1986, n. 917 a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 13 dicembre 2003, n. 344.

- quanto all’**art.105 TU**(ex art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973), dedicato al “Recupero di somme erroneamente rimborsate”, **al comma 2** dopo le parole “*sono iscritte a ruolo*” si suggerisce di aggiungere le parole “*per la parte eccedente le somme oggetto dell’intimazione ad adempiere contenuta nell’avviso di accertamento notificato*”.
- all’**art.106 TU**(ex art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973), dedicato a “Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate”, quanto **al comma 1** dopo le parole “*o dell’elenco di rimborso*” si suggerisce di aggiungere le parole “*predisposto ai sensi del precedente art. 103, comma 3*”.
- circa l’**art.109 TU**(ex art. 43-*ter* d.P.R. n. 602 del 1973; art. 5, comma 1, d.P.R. n. 542 del 1999; art. 2, comma 3-*bis*, D.L. n. 16 del 2012), dedicato a “Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo” si osserva, quanto **al comma 3** e **al comma 7**, chela previsione di applicazione della sanzione ivi prevista “*nella misura massima stabilita*” è in contrasto con il principio di proporzionalità previsto dal comma 3-*bis* dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 introdotto dall’articolo 1, D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 e con il principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie amministrative previsto dall’articolo 20, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega al Governo per la Riforma fiscale) come uno dei principali criteri direttivi per la riforma delle sanzioni amministrative tributarie.
- quanto al successivo **Capo II**, la rubrica “Imposta su valore aggiunto” è da correggere in “*Imposta sul valore aggiunto*”
- nell’**art. 112 TU** (ex articoli 38-*bis* e 74-*bis*, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972; articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 167 del 2017; articolo 5, comma 4-*ter*, del D.L. n. 70 del 1988; articolo 1, comma 16, del D.L. n. 417 del 1991; articoli 1 e 2, del d.P.R. n. 443 del 1997), dedicato all’“Esecuzione dei rimborsi”

al **comma 8** dopo le parole “sanzioni amministrative e penali” eliminare le parole “e penali” per risolvere la ripetizione presente nel testo proposto.

al **comma 15** si suggerisce di sostituire le parole “presente articolo” con le parole “comma 1”.

al **comma 20** sostituire le parole “della dichiarazione di fallimento” con le parole “di apertura della liquidazione giudiziale”.

- nel **comma 3 dell’art.113 TU**(ex art. 8 del d.P.R. n. 542 del 1999), dedicato a “Rimborsi e compensazioni di eccedenza di crediti IVA” sostituire le parole “*dal citato dall’articolo 3*” con le parole “*dal citato articolo 3*”.
- nella **rubrica dell’art.115 TU**(ex articolo 38-*bis*2 del d.P.R. n. 633 del 1972) “Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro della dell’Unione Europea”eliminare la preposizione “*dell*” prima di “*Unione europea*”.
- nel **comma 5 dell’art.117 TU**(ex articolo 38-*ter* e 74-*bis*, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972), dedicato a “Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione europea”, sostituire le parole “*pena pecuniaria*” con le parole “*sanzione amministrativa*”.
- nell’**art.118 TU**(ex articolo 77 del d.P.R. n. 131 del 1986), dedicato a “Decadenza dell’azione del contribuente” si suggerisce:

quanto alla **rubrica**, di sostituire le parole “*Decadenza dell’azione del contribuente*” con le parole “*Rimborso dell’imposta di registro*” o perlomeno “*Rimborso dell’imposta*”.

quanto al **comma 1**, di sostituire le parole “*Il rimborso dell’imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora*” con le parole “*Il rimborso dell’imposta di registro, degli interessi e della sanzione amministrativa*”.

- nell’**art.119 TU**(ex articolo 42 del D. lgs. n. 346 del 1990) dedicato a “Rimborso dell’imposta” si suggerisce al **comma 1**, di aggiungere le parole “*sulle successioni e donazioni*” di seguito dopo la parola “*imposta*”.
- nell’**art.143 TU** (ex art. 39 d.P.R. n. 602 del 1972)il redattore propone arbitrariamente di sostituire la formula "provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente" con l’espressione "con provvedimento motivato trasmesso telematicamente all’agente della riscossione e al contribuente". Va mantenuto il termine "notificato" (anche perché la notificazione può essere pure telematica) in luogo del proposto e troppo atecnico termine "trasmesso". Si vedano in coerenza le osservazioni del redattore, che propone di adeguare le disposizioni alle attuali modalità di comunicazione della sospensione del ruolo.

**D)** Da ultimo, si osserva che:

- bisognerebbe che i redattori del TU e delle norme di legge in genere prendessero **una posizione uniforme sull’uso delle lettere maiuscole**, in particolare, nelle parole “Ufficio” e “Agenzia delle Entrate”: i redattori del 1973 non usano mai lettere maiuscole, il D. Lgs. n. 300/1999 istituisce l’“agenzia delle entrate” (ad es. artt. 62 ss.), norme successive riportano anche “Agenzia delle entrate”. Quanto ai riferimenti agli uffici nelle varie disposizioni normative la U maiuscola non è giustificata, anche se diffusa nella prassi.
- vi sono degli articoli troppo lunghi. Così, ad esempio: la **ripartizione in quindici commi dell’art. 76 del TU è probabilmente eccessiva** e in contrasto con le regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi contenute nella Circolare del Presidente del Senato 20 aprile 2001. Si suggerisce di valutare la ripartizione in due articoli autonomi la disciplina del versamento del saldo e quella del versamento dell’acconto attualmente contenute nell’art. 76 del TU; la **ripartizione in venti commi dell’art. 112 del TU è pure ritenuta eccessiva** e in contrasto con le regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi contenute nella Circolare del Presidente del Senato 20 aprile 2001.

- In numerose disposizioni, già del Titolo I, viene in maniera non organica fatto **rimando a provvedimenti di attuazione da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate** che, peraltro, sono spesso già stati emessi in relazione alle disposizioni oggi vigenti. Tali rimandi andrebbero accorpati/riformulati (ad es. inserendo disposizioni uniche che per le modalità attuative attribuiscono competenze al Direttore dell’Agenzia delle Entrate affermino delle disposizioni presenti ad es. nel Titolo I, per cui non sussista già un provvedimento attuativo emesso in osservanza alla analoga disposizione previgente). *Mutatis mutandis* può dirsi per quanto delegato al Ministro dell’Economia e delle Finanze e/o ad eventuali Ministri competenti per materia.

**J)** si conclude con quello che, forse, è **più un auspicio che una vera osservazione**, vale a dire **apportare aggiustamenti agli articoli 201, 202 e 204 del TU** per risolvere i noti problemi relativi all’impossibilità per il debitore e/o gli organi delle procedure concorsuali, in taluni casi (ed anche nella transazione fiscale), di contestare *an e quantum* dei crediti tributari dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria (in particolare a causa dell’assenza di un atto autonomamente impugnabile).

Si tratta di aggiustamenti forse al limite con quanto richiesto dall’art. 21, comma 1, lett. *b*, della legge delega, ma pur sempre necessari al fine di coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, le norme vigenti in tema di riscossione dei crediti tributari nelle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In particolare, considerate le limitazioni all’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata previste dall’art. 69, comma 5, della bozza di Testo Unico sulla giustizia tributaria (già art.12, comma 4 bis, DPR 602/1973), l’obiettivo è quello di garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica dei testi unici, rimarcando la già prevista possibilità, per il debitore e/o per gli organi delle procedure concorsuali, di contestare i crediti tributari dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.

Gli aggiustamenti proposti sono i seguenti:

- **Art. 201** (ex articolo 87 d.P.R. n. 602 del 1973 e articoli 33 e34 del D.Lgs. n. 112 del 1999) “Ricorso per l’apertura della liquidazionegiudiziale e domanda di ammissione al passivo)

**Comma 1 nel testo attuale:** “*Relativamente ai debitori interessati dalle procedure di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’Ufficio iscrive a ruolo il credito e l’agente della riscossione provvede all’insinuazione del credito in tali procedure.*”

**Comma 1 nel testo modificato:** “*Relativamente ai debitori interessati dalle procedure di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’Ufficio o l’agente della riscossione, in deroga all’art. 134 (L), provvedono, sulla base di un atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria che riproduce il credito, all’insinuazione del credito in tali procedure.*”

**Comma 3 nel testo attuale:** “*L’agente della riscossione può, per conto dell’Ufficio, presentare il ricorso di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.*”

**Comma 3 nel testo modificato:** “*L’Ufficio o l’agente della riscossione possono, sulla base di un atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria che riproduce il credito, presentare il ricorso di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.*”

**Comma 4 nel testo attuale:** “*Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 3 o su iniziativa degli altri soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del predetto decreto, è sottoposto a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa, l’agente della riscossione chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura.*”

**Comma 4 nel testo modificato:** “*Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 3 o su iniziativa degli altri soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del predetto decreto, è sottoposto a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa,*

*L'Ufficio o l'agente della riscossione, in deroga all'art. 134 (L), chiedono, sulla base di un atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria che riproduce il credito, l'ammissione al passivo della procedura.*

-

- **Art. 202** (ex articolo 88 d.P.R. n. 602 del 1973) "Ammissione al passivo con riserva"

**Comma 1 nel testo attuale:** "Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 208 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14."

**Comma 1 nel testo modificato:** "Se sulle somme riportate nell'atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sorgono contestazioni il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 208 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14."

- **Art. 204** (ex articolo 90 d.P.R. n. 602 del 1973) "Ammissione del debitore al concordato preventivo"

**Comma 1 nel testo attuale:** "Se il debitore è ammesso al concordato preventivo, l'agente della riscossione compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura."

**Comma 1 nel testo modificato:** "Se il debitore è ammesso al concordato preventivo, l'Ufficio e/o l'agente della riscossione, in deroga all'art. 134 (L) ed anche ai fini dell'art. 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, compiono, sulla base di un atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria che riproduce il credito, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura".

**Comma 2 nel testo attuale:** "Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti all'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14."

**Comma 2 nel testo modificato:** "Se sulle somme riportate nell'atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti all'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14."

\*\*\*

Augurandoci che il contributo di cui sopra possa essere di aiuto a codesta Agenzia delle Entrate alla stesura del testo definitivo in materia di Versamenti e Riscossione in oggetto, si porgono i più cordiali saluti.

30 aprile 2024

Il Presidente AIPSDT

Prof. Maurizio Logozzo - Università Cattolica del

S.C. di Milano

Firmato Maurizio Logozzo

*I professori: Giulia Boletto - Filippo Cicognani - Maria Cecilia Fregni - Antonio Guidara  
- Giovanni Girelli - Giuseppe Ingrao - Michele Mauro - Daniela Mazzagrecò*

